

ASSOCIAZIONE BENIGNO ZACCAGNINI APS

Corso G. Sozzi, 74 - 47521 Cesena (FC)

Codice fiscale 90036640408

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "**Associazione Benigno Zaccagnini APS**" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.C. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione "**Benigno Zaccagnini APS**" ha sede in Cesena, (FC), corso G. Sozzi n. 74.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l'obiettivo di continuare nel tempo la tradizione e le idealità politiche e culturali dei cattolici democratici, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nell'ambito del settore dell'organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, compreso attività editoriali, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative culturali di particolare interesse sociale;
- concedere borse di studio finalizzate ad iniziative di approfondimento culturale di particolare interesse sociale;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate prevalentemente per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il



rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II SOCI

Articolo 4

- Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Cessazione del rapporto associativo -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci;
- si ponga in contrasto con gli scopi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

I soci receduti, decaduti o esclusi, nonché gli eredi dei soci deceduti, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.





TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7

- Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi. Ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione dei soci all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi sociali e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio sociale, nonché il bilancio sociale, se predisposto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne facciano richiesta scritta con indicazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno otto giorni prima della data fissata, all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati; mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque, eletti dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- individuare le eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla legge, svolte dall'associazione;
- promuovere raccolte di fondi;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.



Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, per un massimo di due mandati consecutivi, con il compito di presiedere lo stesso nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ed egli è custode dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione.

In particolare, compete al Presidente:

- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Comitato;
- coordinare le attività dell'associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Comitato stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, ai fini della ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le risorse economiche e patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle attività di interesse generale dell'associazione, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

[Handwritten signature]

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo, in quanto compatibili.



Il presidente Michele Bucci
[Signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A C/SEN

N. 994 MOD 3

IL 17 MAG. 2022

IL DIRETTORE
[Signature]

